



BANDO N. 367.376 DIR SAC

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE DI LIVELLO DIRIGENZIALE DI II FASCIA - PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ROMA

LA PRESIDENTE

VISTO il D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 127 *"Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche"*;

VISTO il D.Lgs. 31 dicembre 2009 n. 213, *"Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165"*;

VISTO il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 recante *"Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*;

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. 0051080/2018 del 19/07/2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 prot. n.0012030 in data 18 febbraio 2019, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in vigore dal 1° marzo 2019;

VISTO il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR prot. n. 0025035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente *"Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3"*;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"*, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, *"Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"*, e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a);

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, *"Regolamento di esecuzione della Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili"*;



VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e successive modificazioni;

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 27 dicembre 2000 n. 6350/4.7, ed in particolare il terzo comma, che stabilisce i titoli di studio previsti quali requisiti per l’accesso alla qualifica di dirigente;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e successive modificazioni ed in particolare l’art. 28 concernente l’accesso alla qualifica di dirigente di II fascia, e successive integrazioni, nonché l’art. 35 bis inserito dall’art. 1 comma 46 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, rubricato *“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli uffici”* e l’art. 57 *“Pari opportunità”*;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e successive modificazioni;

VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, *“Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”*, e *“Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”*;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 22 ottobre 2004, n. 270, *“Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, 3 novembre 1999 n. 509”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, *“Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell’art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 *“Codice dell’amministrazione digitale”* e successive modificazioni;

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4/5 dell’8 novembre 2005, registrata dalla Corte dei Conti in data 5 dicembre 2005, registro n. 13, foglio n. 270, recante indicazioni in materia di riconoscimento dei titoli di studio in relazione all’accesso nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”*, come modificato dal D.Lgs. 25 gennaio 2010 n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO l’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ai sensi del quale *“a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”*; ed in particolare l’art. 32, c. 1 concernente l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009, *“Equiparazioni tra*



diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”;

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare, l’articolo 24 e l’articolo 62 che sostituisce il comma 1 dell’articolo 52 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTA la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l’art. 4 comma 45 della Legge 183 concernente il pagamento del diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura;

VISTA la Legge n. 35 del 4 aprile 2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” ed in particolare l’art. 8 comma 1;

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 ed, in particolare, l’art. 2 comma 1, lettera a), che ha disposto la riduzione degli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche degli Enti Pubblici di Ricerca, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20% di quelli esistenti;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 157 del 10 ottobre 2012, mediante la quale è stata rimodulata la pianta organica del CNR in attuazione dell’art. 2 del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012;

VISTO il DPCM del 22 gennaio 2013, registrato dalla Corte dei conti in data 18 marzo 2013, di approvazione della dotazione organica del CNR, rimodulata;

ACCERTATA la disponibilità di posti nella dotazione organica così come rideterminata dal DPCM 22 gennaio 2013;

VISTA la nota prot. n. 0075578 del 3 dicembre 2013 con la quale è stato chiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, fra l’altro, l’approvazione delle modalità inerenti allo svolgimento delle procedure selettive e le relative note di risposta del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 59743 del 23/12/2013, e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 75578 del 31/12/2013;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, “Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell’art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135” ed in particolare l’art. 17, comma 2;



VISTO l'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*" e, in particolare, l'articolo 4, comma 3sexies, ai sensi del quale, con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016 ed applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2018, n. 78, "*Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272*";

VISTA la Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, contenente le Linee guida sulle procedure concorsuali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, "*Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia*";

VISTA la Legge 19 giugno 2019, n. 56 recante "*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 3, comma 6, lett. b), il quale contempla la possibilità di procedere alla valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;

VISTO il CCNL Area dirigenziale "Istruzione e Ricerca" 2016-2018 dell'8 luglio 2019;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare gli articoli 247 e seguenti;

VISTA l'ordinanza del Ministero della salute del 25 maggio 2022, emanata in attuazione del Decreto Legge n. 36/2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022, con la quale si introducono nuove modalità per lo svolgimento delle procedure concorsuali;



VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia ed in particolare l’art. 3 comma 3, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113, che integra con il comma 1-bis l’art. 28 del D.Lgs 165/2001, prevedendo: *“Nelle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza in aggiunta all’accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono le aree di competenza osservate e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti”*;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 194 adottata nel corso dell’adunanza del 21 dicembre 2021, nel quale, a pag. 74, è stato espressamente previsto che “Nel periodo di vigenza del presente Piano si stima altresì di procedere al reclutamento di n. 3 Dirigenti Amministrativi di II fascia, nell’ambito della dotazione organica dell’Ente di cui al DPCM 22 gennaio 2013 già autorizzati in precedenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica”;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 201 del 21 dicembre 2021, avente ad oggetto l’adeguamento dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici in attuazione del DPCM in data 24 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 225 del 10 settembre 2020;

VISTA la Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) in particolare le disposizioni contenute nei commi 315-325 dell’art.1;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 105 del 12 aprile 2022, mediante la quale è stata autorizzata l’indizione di due bandi pubblici, per titoli ed esami, per l’individuazione di due dirigenti amministrativi di seconda fascia, a tempo pieno e indeterminato, di cui uno per il settore legale;

RITENUTO di dover bandire una procedura concorsuale volta all’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità dirigenziale di livello non generale, necessaria per la copertura dei posti in organico di dirigente di II fascia, con particolare riferimento a competenze giuridiche in materia di amministrazione generale giuridico-legale,

VISTA la nota prot. n. 0051693/2022 del 12 luglio 2022 trasmessa al Dipartimento della Funzione pubblica concernente le comunicazioni preventive ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001;

TENUTO CONTO che l’assunzione dell’unità di personale messa a concorso è condizionata dall’esito negativo della suddetta procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001,

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 201 del 28 giugno 2022, che ha approvato il Piano di Rilancio e Riorganizzazione del CNR ai sensi della L. 234/2021, prevedendo tra l’altro l’istituzione di un ufficio legale di livello dirigenziale con compiti anche di rappresentanza e difesa in giudizio dell’amministrazione,



DECRETA

Art. 1 **Posti a concorso**

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale di livello dirigenziale di II fascia, presso l'Amministrazione Centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
2. L'espletamento del concorso e la copertura del posto a concorso, è subordinata all'esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 2 **Requisiti di ammissione**

1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) trovarsi in una delle seguenti posizioni:
 - 1) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in possesso di laurea (come individuata alla successiva lettera d) che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Il periodo di servizio richiesto è, altresì, ridotto a quattro anni per i dipendenti delle amministrazioni statali che siano stati reclutati a seguito di corso-concorso per ricoprire posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
 - 2) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non comprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti di laurea (come individuata al successivo punto d), che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
 - 3) aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di laurea (come individuata al successivo punto d);
 - 4) cittadini italiani, muniti di diploma di laurea, che abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso di laurea (come individuata al successivo punto d);
 - d) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - Diploma di laurea (DL) in Giurisprudenza, conseguito in base all'ordinamento previgente al DM 509/99 ovvero laurea specialistica o magistrale equiparate ai sensi del decreto



interministeriale. 09/07/2009 recante "Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi";

- e) I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione Europea sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza.

Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento.

La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it.

La procedura di equivalenza può essere attivata sino alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al successivo art. 3.

- f) abilitazione all'esercizio della professione forense;
- g) posizione regolare nei confronti del servizio di leva;
- h) avere l'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire;
- i) qualità morali e condotta incensurabili.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, indicato al successivo art. 3.

La verifica dei requisiti di partecipazione è effettuata dall'Ufficio Reclutamento del Personale della Direzione Centrale Gestione delle Risorse.

Art. 3 - Termine e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente via Internet, utilizzando l'applicazione informatica disponibile nell'area concorsi del sito CNR all'indirizzo <https://selezionionline.cnr.it>, seguendo le istruzioni specificate al successivo comma 4 e seguenti.
2. Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio della domanda di partecipazione, pena l'esclusione.
3. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di 30 giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^a Serie Speciale – Concorsi ed Esami. Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 18:00 dell'ultimo giorno utile. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico che, allo scadere



del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso alla procedura.

Per coloro che abbiano già partecipato ad una precedente selezione tramite la stessa procedura informatica, utilizzare le credenziali già in uso. In caso di primo accesso al portale occorre effettuare la propria registrazione utilizzando "Nuova registrazione" disponibile dopo aver premuto il tasto "Accedi".

I dipendenti CNR accedono in procedura utilizzando le proprie credenziali ufficiali CNR SIPER senza effettuare una nuova registrazione.

4. L'accesso alla procedura informatica è consentito ai possessori di SPID di livello 2 senza obbligo di registrazione.
5. Per la presentazione delle domande procedere come di seguito indicato (gli appositi manuali sono disponibili nel portale di Selezioni Online CNR):
 - a) compilare la domanda;
 - b) allegare il Pdf del curriculum vitae et studiorum in formato europeo;
 - c) allegare un documento di identità con firma leggibile in corso di validità;
 - d) stampare il modulo (compilato automaticamente dalla procedura con i dati anagrafici inseriti dal candidato in fase di inserimento della domanda), concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscriverlo con firma autografa leggibile ed allegarne una scansione oppure inserire lo stesso modulo firmato digitalmente;
 - e) stampare il modulo (compilato automaticamente come il precedente), concernente l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, sottoscriverlo con firma autografa leggibile ed allegarne una scansione oppure inserire lo stesso modulo firmato digitalmente;
 - f) inviare definitivamente la domanda per ricevere via e-mail la conferma della corretta sottomissione, tale conferma è altresì verificabile visualizzando lo stato di domanda "inviata" tramite l'apposito menù della procedura "Le mie domande".
6. I documenti richiesti di cui al comma 5 lettere b) c), d), e), dovranno essere inseriti nella procedura informatica esclusivamente in formato pdf (Portable Document Format).
7. Il sistema informatico invia conferma della corretta sottomissione della domanda all'indirizzo e-mail di registrazione del candidato o all'indirizzo istituzionale in caso di dipendente del CNR.
8. Le domande che non vengono confermate ed inviate definitivamente nella procedura, come indicato al comma 5 lett. f), rimangono in stato provvisorio e pertanto sono nulle.

Art. 4 - Domanda di partecipazione

1. Nella domanda i candidati dichiarano sotto la propria personale responsabilità:
 - cognome e nome, data e luogo di nascita;
 - residenza e codice fiscale;
 - cittadinanza italiana;
 - di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio



- carico; in caso contrario, il candidato dovrà indicare le eventuali condanne penali riportate ancorché non passate in giudicato nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna, di patteggiamento o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o del perdono giudiziale, l'autorità che ha emesso il provvedimento ed il titolo del reato; la dichiarazione va resa in ogni caso anche se negativa;
- gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi;
 - di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
 - di non essere stato licenziato per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione;
 - il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di merito di cui all'art. 13 comma 3 del presente bando;
 - per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - il titolo di studio posseduto richiesto dal bando, con l'indicazione della dicitura completa riportata sul titolo di studio, la data di conseguimento e l'Istituzione che lo ha rilasciato;
 - di essere in possesso dell'Abilitazione all'esercizio della professione forense;
 - la posizione rivestita ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. c) precisando:
 - a) se si trova nella posizione c1) la qualifica attualmente rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio e l'amministrazione di appartenenza, nonché l'attuale sede di servizio, l'eventuale possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, fornendone i relativi estremi e se sia stato reclutato in un'amministrazione statale a seguito di corso-concorso;
 - b) se si trova nella posizione c2) la qualifica attualmente rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio, l'ente o la struttura pubblica di appartenenza, nonché l'attuale sede di servizio;
 - c) se si trova nella posizione c3) l'ufficio e l'amministrazione presso i quali ha ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati, nonché il periodo di servizio prestato nelle suddette funzioni;
 - d) se si trova nella posizione c4) l'ente o l'organismo internazionale presso il quale ha maturato esperienze lavorative, indicando il periodo di servizio, nonché la posizione funzionale nella quale ha svolto il predetto servizio;
 - l'idoneità fisica all'impiego e di essere a conoscenza che l'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
 - eventuali necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, in sede di espletamento delle prove d'esame;
 - per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana;



- l'indirizzo PEC personale del candidato, o per i candidati non residenti in Italia il recapito al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione;
 - un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica ordinaria.
2. Le comunicazioni inerenti alla presente procedura saranno inviate all'indirizzo PEC personale del candidato; in caso di mancato inserimento dell'indirizzo PEC personale sarà utilizzato l'indirizzo di posta elettronica ordinaria; in tale ultimo caso il mancato recapito delle comunicazioni è di diretta responsabilità del candidato. Il CNR non assume alcuna responsabilità dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo PEC e/o di posta elettronica ordinaria indicati nella domanda.

Art. 5

Esclusione dal concorso

1. Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio:
- a) la presentazione della domanda e dei relativi allegati con modalità diverse da quelle indicate all'art. 3 del bando;
 - b) la mancanza della cittadinanza italiana;
 - c) la mancanza di uno status tra quelli indicati all'art. 2 comma 1 lett. c)
 - d) il mancato possesso del titolo di studio previsto dal bando art. 2 comma 1 lett. d);
 - e) il mancato possesso dell'Abilitazione all'esercizio della professione forense;
 - f) sono altresì esclusi coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che siano stati licenziati per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione.
2. I candidati non esclusi sono comunque ammessi al concorso con riserva di accertamento dei requisiti prescritti.
3. Il Responsabile del procedimento può disporre in qualunque momento l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del concorso, il Responsabile dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso stesso; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 6

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, nominata con decreto della Presidente del CNR, è composta da tre a cinque componenti di cui uno con funzioni di Presidente e da due supplenti.



2. Il Presidente della commissione è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di università pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore.
3. I Componenti sono scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di università pubbliche o private, nonché tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso.
4. La commissione può essere integrata da uno o più componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da uno o più componenti esperti di informatica.
5. La Commissione esaminatrice può essere altresì integrata da uno o più componenti esperti nella valutazione delle dimensioni relative alle capacità, alle attitudini e alle motivazioni individuali, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.
6. La Commissione esaminatrice è composta nel rispetto delle norme sulla parità di genere di cui all'articolo 57, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. Nel provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice sono altresì indicati un supplente per ciascun componente secondo le modalità di nomina indicate nel presente articolo.
8. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente di livello non inferiore a V profilo di funzionario di amministrazione.
9. Il decreto di nomina è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR: agli indirizzi <https://www.urp.cnr.it/> e <https://selezionionline.cnr.it>.
10. In caso di motivata rinuncia o di indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra il componente supplente di ciascun dimissionario; alla relativa sostituzione si provvede con decreto della Presidente CNR.
11. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.
12. Le eventuali istanze di riconsiderazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile, devono essere proposte alla Presidente del CNR nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di riconsiderazione dei commissari. Il rigetto dell'istanza di riconsiderazione non può essere dedotto come causa di successiva riconsiderazione.
13. Nel corso della prima riunione, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, la Commissione procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d'esame.
14. Per la fase di valutazione dei titoli la Commissione potrà avvalersi delle modalità telematiche. Le riunioni dovranno, in ogni caso, essere svolte in seduta collegiale.
15. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro il termine di sei mesi dalla data della prima riunione. Il termine potrà essere prorogato di ulteriore due mesi dalla Presidente del CNR, su richiesta motivata della Commissione.
16. La Commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di merito data dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione delle prove scritte, della prova orale e dei titoli.



Art. 7

Prove d'esame scritte

1. Gli esami consistono in due prove scritte a contenuto teorico e pratico ed un colloquio interdisciplinare e sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura giuridico amministrativa, nonché la capacità ed attitudine all'analisi, sintesi e risoluzioni di problematiche afferenti alle funzioni dirigenziali, unitamente alla conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
2. Le prove sono valutate in centesimi e si intendono superate con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. Pertanto, alla prova orale sono ammessi i candidati che avranno riportato nelle prove scritte una votazione minima, in ciascuna prova, di 70/100 (settanta/centesimi).
3. Le prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello applicativo-operativo.
4. La prima prova scritta, la cui durata è stabilita dalla Commissione, consiste nella redazione di un elaborato, anche nella forma di risposta sintetica a una pluralità di quesiti di carattere teorico, sulle materie di seguito indicate:
 - Diritto amministrativo;
 - Diritto processuale amministrativo;
 - Diritto civile;
 - Diritto processuale civile;
 - Normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
 - Diritto costituzionale;
 - Diritto dell'unione europea;
 - Ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli enti pubblici di ricerca;
 - Disciplina del lavoro pubblico e dell'ordinamento professionale degli enti di ricerca;
 - Legislazione in materia di trattamento dei dati personali;
 - Normativa in materia di anticorruzione e trasparenza;
 - Nozioni di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione;
5. La seconda prova scritta, la cui durata è stabilita dalla Commissione, consiste nella redazione di un elaborato contenente la soluzione di un caso pratico in ambito giuridico-amministrativo per



verificare la capacità di impostare analisi critiche di problemi complessi e di proporre soluzioni argomentate in relazione a problemi attinenti alle attività delle pubbliche amministrazioni, nonché a verificare l'attitudine manageriale, sulla base di un breve dossier distribuito ai candidati. È facoltà della Commissione definire le dimensioni massime dell'elaborato.

6. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto i dizionari di lingua italiana e di inglese monolingua, nonché i testi di legge non commentati.
7. Durante le prove scritte non è possibile avvalersi di testi, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni o appunti di alcun genere, né di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, né è possibile comunicare tra candidati nell'aula ove si svolge la prova.
8. In caso di violazione, la Commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.
9. Per l'effettuazione delle prove scritte, l'Amministrazione può ricorrere all'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.
10. La Commissione esaminatrice, in occasione della pubblicazione del diario delle prove, indicherà il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento delle prove scritte.

Articolo 8 Prova orale

1. La prova orale mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato nonché l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali e consiste in un colloquio sulle materie previste dal precedente art. 7 nonché sulle seguenti aree di competenza:
 - il possesso di adeguate conoscenze in tema di tecnologie digitali e informatiche anche ai fini gestionali;
 - capacità, attitudini e motivazioni individuali finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti;
 - capacità organizzative e manageriali in rapporto a specifiche situazioni proprie del ruolo dirigenziale;
 - ordinamento e attribuzioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - codice di comportamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - conoscenza della lingua inglese.
2. I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
3. La ulteriore mancata presentazione del candidato comporta l'esclusione automatica dal concorso.



4. Per l'effettuazione della prova orale, la commissione può decidere di ricorrere all'utilizzo di strumenti informatici e digitali, anche relativi a videoconferenza, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente

Art. 9 – Svolgimento delle prove

1. Il giorno, il luogo e l'orario di convocazione alle prove scritte sono comunicati ai candidati con almeno quindici giorni di preavviso rispetto alla data stabilita per l'espletamento delle prove stesse. Il diario delle prove d'esame è altresì pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche agli indirizzi <https://www.urp.cnr.it> e <https://selezionionline.cnr.it>
2. L'Amministrazione si riserva di svolgere la prova orale in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle telecomunicazioni e la loro tracciabilità; le eventuali indicazioni di dettaglio in merito allo svolgimento della prova con modalità telematiche saranno pubblicate sul sito istituzionale del CNR e nella piattaforma selezioni online e di esse ne sarà data comunicazione individuale ai candidati.
3. La convocazione alla prova orale è effettuata almeno venti giorni prima della data della prova.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale è data comunicazione:
 - del punteggio riportato nelle prove scritte.
 - della data, ora e modalità di svolgimento della prova orale.
4. Al termine di ciascuna seduta relativa alla prova orale la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è comunicato a tutti i candidati al termine di ciascuna giornata d'esame se le prove sono svolte in modalità telematica, ovvero affisso all'albo della sede d'esame se svolte in presenza.
5. La prova orale è superata dai candidati che riportano un punteggio non inferiore a 70/100 ed un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua inglese e dell'informatica.
6. Per essere ammessi alle prove di esame i candidati devono presentare un valido documento di identità personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nei giorni fissati decadono da ogni diritto alla partecipazione.

Articolo 10 Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli è effettuata successivamente alla chiusura di tutte le sedute dedicate all'esame orale e nei riguardi dei soli candidati che hanno superato la prova.
2. Per la valutazione dei titoli la commissione dispone di 100 punti.



3. Sono valutabili le seguenti categorie di titoli:
 - a) titoli di studio universitari ed altri titoli massimo 50 punti
 - b) titoli di carriera e di servizio massimo 50 punti
4. Ai titoli, articolati in titoli di studio universitari e titoli di carriera e di servizio, la commissione esaminatrice, ai sensi del DPCM del 16 aprile 2018, n. 78, attribuisce un valore massimo complessivo di 100 punti sulla base dei seguenti criteri:

a) Titoli di studio universitari

I titoli di studio universitari sono valutati fino a un massimo di 50 punti, con i seguenti punteggi per ciascun titolo:

- a1) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione al concorso: punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode;
- a2) Diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello fino a 2 punti;
- a3) Laurea specialistica (LS): fino a 2 punti;
- a4) Laurea magistrale (LM): fino a 2 punti;
- a5) Master universitari di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti: 1,5 punti per ciascun titolo, fino a 3 punti;
- a6) Master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti: 2,5 punti per ciascun titolo, fino a 5 punti;
- a7) Diploma di specializzazione (DS): fino a 8 punti; ove il diploma di specializzazione venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 70 del 2013: fino a 4 punti; nell'assegnazione del punteggio si terrà conto dell'attinenza alle materie d'esame;
- a8) Dottorato di ricerca (DR): fino a 12 punti; ove il dottorato di ricerca venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile ai sensi dell'articolo 7, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, fino a punti 6; nell'assegnazione del punteggio si terrà conto dell'attinenza alle materie d'esame;
- a9) titolarità di insegnamenti in corsi di studio presso le istituzioni, di durata minima semestrale, fino a punti 6, in relazione alla durata in ore e solo se attinenti alle materie d'esame;
- a10) attività di docenza presso le istituzioni, fino a punti 3, in relazione alla durata della docenza e solo se attinenti alle materie d'esame.

I titoli di studio universitari sono valutabili esclusivamente se conseguiti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le università non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del D.Lgs. n.



165 del 2001.

b) I titoli di carriera e di servizio, per i quali può essere attribuito il punteggio complessivo di 50 punti, sono:

b1) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o è richiesto il possesso del titolo di studio previsto dal presente bando, per i quali è attribuibile un punteggio massimo di 1,5 punti per anno, fino a un massimo di 30 punti; le anzianità di ruolo nella qualifica dirigenziale, nonché i rapporti di lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato, sono valutati con un punteggio fino a 3 punti per anno; i servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali sono valutati come tali solo se tale equiparazione è stabilita, anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa che va richiamata dalla Commissione esaminatrice nel relativo verbale;

b2) incarichi che presuppongono una particolare competenza professionale, avente ad oggetto attività coerenti con le competenze specifiche richieste dal presente bando per il profilo messo a concorso, conferiti con provvedimenti formali, sia dell'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali è attribuibile un punteggio massimo di 10 punti, secondo quanto di seguito specificato: per ogni incarico 1 punto per ogni trimestre successivo al primo;

b3) lavoro originale prodotto nell'ambito del servizio prestato ai sensi della lettera b1) ovvero dell'incarico di cui alla lettera b2), che presupponga e dimostri una particolare competenza professionale, oltre quella ordinaria richiesta per la qualifica o profilo di inquadramento, è attribuito un punteggio massimo ulteriore fino a punti 5, secondo quanto di seguito specificato: per ogni prodotto max 1 punto;

b4) inclusione in graduatoria finale di concorso pubblico per esami scritti ed orali o per titoli ed esami scritti ed orali o a seguito di corso-concorso per esami scritti ed orali, purché non seguita dall'assunzione in servizio, bandito dalle amministrazioni, enti e soggetti pubblici di cui al successivo comma 5, per l'assunzione in qualifica dirigenziale, per l'accesso alla quale sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti per l'ammissione al concorso, per i quali è attribuibile un punteggio massimo fino a punti 5, in relazione all'attinenza, desumibile dalle materie d'esame.

5. I titoli di carriera e di servizio sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, le autorità indipendenti ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche indicate al precedente comma 5 sono computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianità di ruolo e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio; i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale, sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di lavoro prestato.
7. Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio si applicano anche i seguenti principi:



- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato;
- qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno.

8. I servizi militari di leva sono valutati solo se prestati in gradi e ruoli per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studi universitari indicati alla lettera a) del comma 4 del presente articolo; i servizi di leva prestati in costanza di rapporto di lavoro con Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorità indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono valutati come prestati nella qualifica di ruolo di appartenenza.
9. Ai fini del punteggio per i titoli di carriera e di servizio di cui alla lettera b1) del comma 4 del presente articolo è valutabile esclusivamente il periodo di servizio ulteriore rispetto a quello previsto dall'art. 7, comma 1, del D.P.R. 70/2013 come requisito di ammissione al concorso.

Articolo 11 Prova preselettiva

1. L'Ente si riserva di effettuare una preselezione prima dello svolgimento delle prove scritte, qualora il numero delle domande di partecipazione sia superiore, in misura significativa, al numero dei posti messi a concorso.
2. I candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all'80%, in base all'articolo 25 comma 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono esentati dalla prova preselettiva e ammessi direttamente alle successive prove scritte.
3. La prova preselettiva, della durata di 60 minuti, consisterà nella somministrazione di un questionario con domande a risposta multipla sulle materie di cui all'art. 7 del bando, di cui una sola esatta.
4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva viene determinato con le seguenti modalità: attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta; sottrazione di 0,35 per ogni risposta errata o plurima; 0 punti per ogni risposta omessa.
5. All'esito della preselezione, saranno ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati non superiore a cinquanta. Sono comunque ammessi alle prove scritte tutti i candidati collocatisi ex aequo all'ultima posizione utile.
6. Il giorno, il luogo e l'orario di convocazione della prova preselettiva sono comunicati ai candidati con almeno quindici giorni di preavviso rispetto alla data stabilita per l'espletamento della prova. Sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale della Ricerche agli indirizzi <https://www.urp.cnr.it> e <https://selezionionline.cnr.it>, almeno quindici giorni prima del suo svolgimento, sarà altresì



pubblicato un avviso con il giorno, il luogo e l'orario di convocazione della prova preselettiva e gli eventuali ulteriori dettagli circa lo svolgimento della stessa.

7. La mancata partecipazione alla prova preselettiva nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, determina l'esclusione automatica del candidato.
8. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non è utile ai fini del calcolo del punteggio totale della graduatoria finale di cui all'art. 15.

Art. 12

Modalità di predisposizione dei quesiti e svolgimento della prova preselettiva

1. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche potrà avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti nonché per l'organizzazione della preselezione, di Enti, Aziende o Istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane.
2. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.
3. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati.
4. Nel corso della prova preselettiva ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe, vocabolari, codici giuridici e testi di legge anche non commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza, testi, appunti di qualsiasi genere.
5. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice.
6. In caso di violazione, la commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso.
7. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, tra quelli previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 13

Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

1. Il candidato affetto da invalidità uguale o superiore all'80%, come indicato al precedente articolo 11, comma 2, non è tenuto a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed è ammesso alle prove scritte, previo invio della documentazione comprovante il grado di invalidità. Unitamente alla predetta documentazione dovrà essere prodotta specifica autorizzazione al trattamento dei dati sensibili.
2. La predetta documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo PEC alla Direzione Centrale Gestione Risorse - Ufficio Reclutamento del Personale all'indirizzo concorsi@pec.cnr.it entro il termine di venti giorni successivi alla data di scadenza delle domande di partecipazione.
3. I candidati diversamente abili, che richiedano - ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 104/1992 -



la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, dovranno documentare il proprio stato di disabilità con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'A.S.L. di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo PEC alla Direzione Centrale Gestione Risorse - Ufficio Reclutamento del Personale all'indirizzo concorsi@pec.cnr.it entro e non oltre i venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che la disabilità determina in funzione delle prove di concorso.

4. Ai fini di cui ai commi precedenti, il candidato nella domanda di partecipazione online dovrà dichiarare di volersi avvalere dei relativi benefici. La concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta è rimessa alle valutazioni della commissione esaminatrice. In ogni caso, i tempi aggiuntivi eventualmente concessi non potranno eccedere il 50% del tempo assegnato per le prove.
5. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero giustificare la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione e adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, che sarà valutata dalla competente commissione esaminatrice.

Art. 14

Curriculum – Dichiarazioni sostitutive

1. Ai sensi dell'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, è fatto divieto di esibire alle pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi, certificati concernenti stati, fatti e qualità personali che sono, pertanto, sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
2. Nel curriculum redatto in lingua italiana, da presentare con le modalità di cui all'art. 3 comma 5 lettera b) del bando, il candidato deve fare riferimento ad atti certi identificabili con i singoli elementi di riferimento, quali: data, numero di protocollo (motivare qualora non esistenti), persona fisica o giuridica che ha rilasciato l'atto e ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione. Le dichiarazioni prive degli elementi essenziali per la valutazione non saranno prese in considerazione dalla Commissione.
3. Nel curriculum sarà indicato il titolo di studio richiesto per la partecipazione, eventuali ulteriori titoli culturali e di formazione o corsi aggiornamento frequentati, l'esperienza lavorativa maturata, gli incarichi ricoperti e quant'altro ritenuto utile dal candidato.
4. Le informazioni contenute nel curriculum sono attestate dal candidato mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, di cui al modello indicato nell'art. 3, comma 5, lett. d) del bando.
5. Le dichiarazioni mendaci o la falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia. Il CNR effettua il controllo



sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 15

Regolarità degli atti

Approvazione graduatoria e nomina del vincitore

1. Il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale, entro il termine di trenta giorni dalla consegna degli atti da parte della Commissione, previo accertamento della regolarità della procedura da parte del Responsabile del Procedimento, approva con proprio provvedimento la graduatoria di merito e nomina il vincitore.
2. Nel caso in cui il Responsabile del Procedimento riscontri vizi di forma, rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la loro regolarizzazione, stabilendone un termine.
3. La graduatoria è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 commi 4 e 5 del DPR 487/94, come modificato dall'art. 2 comma 9 della Legge 191/98, dichiarate dal candidato e attestate mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestanti il possesso dei predetti titoli alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.
4. Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato sul sito Internet agli indirizzi <https://www.urp.cnr.it/> e <https://selezionionline.cnr.it>; di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 16

Assunzione in servizio

1. Il candidato dichiarato vincitore del concorso, che risulterà in possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la documentazione richiesta dal competente Ufficio, dovrà stipulare apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il vincitore, per il quale verrà disposta l'assunzione in relazione a quanto previsto dal presente bando, sarà assunto a tempo indeterminato ed inquadrato, in prova, nella qualifica di dirigente nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
3. Il vincitore, assunto in servizio a tempo indeterminato, sarà soggetto ad un periodo di prova della durata prevista dalle vigenti norme contrattuali nonché ad un ciclo formativo che verrà definito successivamente all'assunzione.
4. Il vincitore che, nel termine stabilito, non avrà preso servizio, senza giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto dall'impiego.
5. Il vincitore dovrà presentare, nei modi e nei tempi previsti dal competente Ufficio CNR, la



documentazione che verrà richiesta con la lettera di assunzione.

6. Sulla base di quanto previsto dall'art. 55 quater del Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, in caso di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, trova applicazione la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.

Art. 17

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente bando e per la successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per le altre finalità compatibili con la presente procedura concorsuale, come specificatamente indicate nell'informativa contenuta nel modulo di cui all'art. 4 comma 1, lett. h) del bando.
2. I dati saranno trattati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma, in qualità di Titolare del trattamento in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D.Lgs 196/2003. Il punto di contatto presso il Titolare è il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale (tel. 0039.06/4993.2172/2140 – fax 0039.06/4993.3852 e-mail concorsi@cnr.it – PEC: concorsi@pec.cnr.it).
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura concorsuale.
4. L'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, come specificati nell'informativa contenuta nel modulo indicato al comma 1, che possono essere esercitati attraverso le modalità indicate nello stesso modulo.

Art. 18

Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti del concorso, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, viene esercitato con le modalità di cui all'art. 10 del provvedimento organizzatorio n. 22 del 18 maggio 2007, come integrato e modificato dal provvedimento n. 62 dell'8 novembre 2007 (consultabili sul sito CNR www.cnr.it sezione "utilità") e con le limitazioni di cui all'art. 12 dello stesso.
2. Le richieste di accesso agli atti del concorso saranno pubblicate nell'area concorsi al predetto indirizzo.
3. Tale pubblicazione assolve ogni obbligo di comunicazione agli interessati ai sensi della suddetta legge. Il CNR non è tenuto, pertanto, a procedere ad alcuna notifica individuale ai partecipanti.

Art. 19

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale, Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma (tel.: 06 4993.2172 – fax 06 4993.3852) – e-mail: concorsi@cnr.it –



PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it.

Art. 20 Pubblicità

Il presente bando è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche <https://www.urp.cnr.it/> (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR <https://selezionionline.cnr.it>. Il bando è pubblicato integralmente in lingua italiana.

L'avviso del presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale – Concorsi ed Esami.

Art. 21 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente bando, nonché le leggi vigenti in materia.

LA PRESIDENTE